

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°55/2014

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;
tenuto conto dell'istanza presentata in data 23 settembre 2014 dalla Società Triestina della Vela, tesa ad ottenere la disponibilità di alcune aree demaniali marittime ad uso pedonale di Riva Grumula e della radice del Pontile Istria, nella giornata del 10 ottobre 2014, per destinarle al ricevimento di mezzi e carrelli con le relative imbarcazioni di classe 2.4mR, che verranno utilizzate da persone diversamente abili partecipanti ad una regata collaterale all'evento sportivo "46ª Barcolana";

considerate le esigenze connesse con l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sportiva citata in premessa;

ravvisata la necessità di predisporre, nell'area in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di 25.09.2014;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche,

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche,

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree demaniali marittime evidenziate indicativamente in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso all'area in questione, sono consentiti dalle ore **00.00 alle ore 23.59 del 10 ottobre 2014**:

- a) l'accesso, il transito, la fermata e la sosta, ai carrelli e relative imbarcazioni trasportate, partecipanti alla regata descritta in premessa;
- b) l'accesso, il transito e la sola fermata, ai mezzi adibiti al deposito e ritiro dei carrelli citati al precedente punto a) - provenienti/diretti dalla/alla limitrofa viabilità stradale - per il tempo strettamente necessario per tali operazioni.

Art. 2 – L'organizzazione, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

2.1 – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'utilizzo delle aree oggetto della presente Ordinanza;

2.2 – esporre copia della presente Ordinanza, in posizione ben leggibile, nelle zone di accesso alle aree stesse;

2.3 – delimitare le aree in argomento e durante la permanenza serale e notturna dotare le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa;

2.4 – osservare e far osservare nell'ambito dell'area in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito delle attività svolte;

2.5 – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, la massima tutela ai partecipanti alla manifestazione e alle persone gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie, con particolare attenzione durante le

operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni con l'utilizzo di un'autogru - avvalendosi di personale della Società organizzatrice o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

2.6 – non utilizzare alcun manufatto presente (es. dissuasori stradali come “panettoni” e “new jersey”) per i propri fini di allestimento, recinzione o altro, per i quali l'organizzazione dovrà provvedere esclusivamente con propri mezzi e materiali;

2.7 – non eseguire alcun tipo di perforazione della pavimentazione;

2.8 – riportare allo stato pristino, al termine dell'utilizzo, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 - In corrispondenza del tratto demaniale marittimo interessato dai provvedimenti sopra disposti, il richiedente, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, dovrà installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li

26 SET. 2014

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
PRESIDENTE
dott.ssa Marina Monassi

